

Assemblea Ordinaria del 11 novembre 2023

L'anno duemila ventitre (2023) il giorno undici (11) del mese di novembre alle ore 12:00, previa regolare convocazione del 29.10.2023 ed in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, si tiene in presenza presso Fabbrica di Pedavena in Piazzale dei Bersaglieri in Busto Arsizio (VA), l'Assemblea dei soci di Fiab Varese – Ciclocittà APS, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea Leonardo Savelli, segretario Daniele Provvedi, ai sensi dello Statuto.

Soci presenti di persona o per delega: n° 26 (si veda allegato A).

1. Nuovo Statuto Sociale: Leonardo presenta all'assemblea l'OdG, ricorda le buone pratiche attuate negli ultimi mesi da Saronno e da Busto Arsizio e promuove le ragioni dell'attivismo all'interno dell'associazione. Spiega poi le modifiche necessarie allo statuto attuale per essere conformi alle ultime indicazioni ministeriali per consolidare la registrazione nel RUNTS (già ottenuta il 12.12.22 con n.rep.86548), evidenziando i punti oggetto di modifica come da testo (*allegato B*) pubblicato da alcuni giorni sul sito web dell'associazione

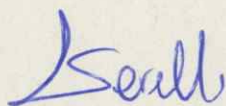
Si procede all'approvazione del nuovo statuto per alzata di mano dove si registrano: zero astenuti, zero contrari, 26 favorevoli. Il nuovo statuto è quindi approvato all'unanimità. L'assemblea delega il Presidente alle formalità per la registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Varese.

2. Prende la parola l'Assessore alla mobilità del comune di Busto Arsizio, Salvatore Loschiavo, che illustra all'assemblea cosa ha fatto fino ad oggi e cosa vorrebbe fare nei prossimi mesi di mandato, insistendo sulla necessità di redigere il PUMS e l'importanza del PGMCM. Racconta delle attività sperimentate durante la SEM che verranno attuate in modo definitivo a breve.

L'assemblea si chiude alle ore 13:15.

il presidente

Leonardo Savelli



il segretario

Daniele Provvedi



	cognome	nome
1	Angileri	Vincenzo
1	Arcarese	Fulvio
1	Bertin	Renzo
1	Ceccuzzi	Alessandra
1	Conte	Raffaele Giuseppe
1	Cova	Moreno
1	Crosta	Danilo
1	Dimiccoli	Antonio
1	Fardelli	Marco
1	Ferrari	Giuseppe
1	Gada	Anna
1	Gandini	Paola
1	Girola	Paola
1	Giusto	Stefano
1	Icardi	Mauro
1	Lavagno	Alessandra
1	Maran	Enzo
1	Moroni	Claudio
1	Pescatore	Cesare
1	Poddi	Carlo
1	Provvedi	Daniele
1	Razza	Gianni
1	Savelli	Leonardo
1	Schioppa	Ettore
1	Segato	Mauro
1	Zambon	Eleonora

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata:

FIAB VARESE CICLOCITTA' A.P.S.

di seguito in breve "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al registro Unico del Terzo Settore l'associazione deve indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'associazione si ispira ai principi di ecologia, solidarietà, non violenza, trasparenza, e intende valorizzare l'uso della bicicletta in qualità di mezzo di trasporto ecologico.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale elencate nel successivo art.3.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti relativi a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le attività di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.52 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

In particolare, l'associazione si propone di:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, salutare ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti e dei pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del

trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee ad un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare azione concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente, o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre materiale divulgativo, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) rifacendosi ai principi di cui all'art.3. cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà:

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri soci e per quelli di associazioni collegate speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- favorire i propri soci e quelli di associazioni collegate nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (F.I.A.B.) e tramite questa all'European Cyclists' Federation (E.C.F.)

Art.4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In ogni caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione all'interessato con le specifiche motivazioni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
- e) di recedere in qualsiasi momento

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea

I soci residenti in località della provincia fuori dal Comune di Varese possono organizzarsi in Sezioni, in conformità a quanto indicato nel regolamento F.I.A.B.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive al momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

- b) l'Organo di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro la delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) altri associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati; eleggere Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, salvo delegare a ciò l'Organo di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14 - validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno il 66% (sessantasei per cento) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci in prima convocazione - oppure di almeno il 35% (trentacinque per cento) in seconda convocazione - e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione della maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma quinto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art.15 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione dell'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'Assemblea Ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, se a ciò delegato dall'Assemblea;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti e dimessi attraverso la nomina del primo dei non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure tramite mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 - il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, oppure a maggioranza dei voti dell'Assemblea tra i soci iscritti regolarmente; resta in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrazione;
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 19 - il Segretario e il Tesoriere

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art.22 comma 5, si occupa dell'ordine amministrativo dell'associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta dei documenti contabili e la loro trasparenza, gestisce la cassa e il conto corrente bancario, redige il bilancio consuntivo e preventivo, gestisce incassi e pagamenti, secondo le modalità indicate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs.8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.21 Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.28 del 04.03.2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art.16 D.lgs.28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla controversia. Nel caso in cui le già menzionate procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art.23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2;
- i) corrispettivi dei soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art.85 del D.lgs., 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. - 24 Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.lgs. n.117/2017.

Art. - 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro tre (3) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art.13 D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13 del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs.117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-

Art.27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'Art.45 comma 1 del D.lgs. 11/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art.28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



